

**ALLEGATO 4**

Repertorio N°

**CONTRATTO**

PER LA FORNITURA, IN PIU' LOTTI E SUB LOTTI, DI DISPOSITIVI PER

CHIRURGIA MINI-INVASIVA ED ELETTROCHIRURGIA

TRA

ASL Cagliari, (di seguito nominata, per brevità, anche ASL), con sede in Selargius, Via Piero

della Francesca n° 1;

E

<OPERATORE ECONOMICO CAPO-GRUPPO>, sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_ n.

\_\_\_\_, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ 00000000000,

iscritta al N° 000000 del Rep. Economico Amministrativo presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_, in

persona del Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il 00.00.1900, Presidente del c.d.a., ammi-

nistratore delegato della società domiciliato per la carica presso la sede della Società che rap-

presenta, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Tempora-

neo tra, oltre alla stessa, e-----

la <MANDANTE>, sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_ n. \_\_\_\_, codice fiscale e numero di

iscrizione nel Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ 00000000000, iscritta al N° 000000 del Rep.

Economico Amministrativo presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_, e -----

la <MANDANTE>, sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_ n. \_\_\_\_, codice fiscale e numero di

iscrizione nel Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ 00000000000, iscritta al N° 000000 del Rep.

Economico Amministrativo presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_, e -----

la <MANDANTE>, sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_ n. \_\_\_\_, codice fiscale e numero di

iscrizione nel Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ 00000000000, iscritta al N° 000000 del Rep.

Economico Amministrativo presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_, . -----

giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal dott. \_\_\_\_\_, notaio in

\_\_\_\_\_, repertorio n. 00.000 del 00.00.2000 (di seguito nominata, per brevità, anche “Fornitore”)

L'anno duemila\_\_\_\_, il giorno \_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Selargius (CA), presso la sede am-

ministrativa dell'ASL Cagliari, via Piero della Francesca n. 1, davanti a me

\_\_\_\_\_ Ufficiale Rogante dell'Azienda sono personalmente comparsi:

Dott. Benedetto Barranu, nato a Baunei (NU) il 16.01.1949 nella sua qualità di Direttore Gene-

rale

Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il 00.00.1900, nella sua qualità di

\_\_\_\_\_;

Detti comparenti, la cui identità ho personalmente accertato, rinunciano espressamente e con il

mio consenso alla assistenza dei testimoni in conformità ed a termini di legge.

#### PREMESSO

a) che per favorire il processo di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi è stato stipu-

lato, tra l'ASL Cagliari e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari con sede legale in Via

S. Giorgio n° 12 – 09124 Cagliari, un Protocollo d'intesa con il quale si è determinato di proce-

dere congiuntamente all'acquisto di beni e servizi, secondo le seguenti modalità:

- ASL Cagliari assume il ruolo di “capofila” che procede, su delega e mandato dell'Azienda

Ospedaliero-Universitaria, al compimento delle operazioni connesse all'attuazione della proce-

dura di gara, alla scelta del contraente e, nel contempo, dà ad essa il mandato ad agire in pro-

prio nome e conto per cui, l'ASL procede all'aggiudicazione agli Operatori Economici della

procedura di gara, alla verifica dei requisiti previsti ai fini della stipulazione del contratto, come

il casellario giudiziale degli Amministratori, le posizioni INPS e INAIL , normativa disabili,

normativa antimafia. A seguito dell'aggiudicazione definitiva, l'A.S.L. e l'Azienda Ospedaliero

Universitaria di Cagliari procederanno alla richiesta, agli aggiudicatari, delle rispettive cauzioni

definitive ed alla stipulazione dei rispettivi contratti di fornitura, ciascuna Amministrazione per

	la parte di propria competenza.	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>l'aggiudicazione avrà valore di contratto quadro per le due Aziende Sanitarie aderenti. Con</li> </ul>	
	l'aggiudicatario di ciascun lotto della presente gara verrà stipulata una Convenzione quadro con	
	la quale il Fornitore medesimo si obbliga ad accettare gli ordinativi di fornitura da parte delle	
	due Aziende Sanitarie.	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>i contratti stipulati nell'ambito di tale procedura vincolano i Fornitori aggiudicatari ad ac-</li> </ul>	
	ettare, alle condizioni e prezzi ivi stabiliti, ordinativi di fornitura sino alla concorrenza di un	
	quantitativo massimo predeterminato, nella misura del:	
	- 93% dei quantitativi complessivi presunti d'appalto, riferiti a ciascun prodotto suddiviso nelle	
	diverse tipologie e misure indicati in allegato per l'ASL Cagliari;	
	- 7% dei quantitativi complessivi presunti d'appalto, riferiti a ciascun prodotto suddiviso nelle	
	diverse tipologie e misure indicati in allegato per l'Azienda Ospedaliero-Universitaria, mandan-	
	te;	
	per cui, a seguito dell'emissione e dell'invio degli ordinativi di fornitura, il rapporto contrattuale	
	si instaura a tutti gli effetti direttamente tra Azienda Sanitaria ordinante e fornitore.	
	b) che l'Azienda, con delibera del Direttore Generale n. _____ adottata in data _____	
	ha indetto una gara ad evidenza pubblica, di cui al Bando di gara inviato alla G.U.C.E. il	
	_____, per la fornitura, in più lotti e sub lotti, di dispositivi per chirurgia mini-	
	invasiva ed elettrochirurgia;	
	b) che con delibera del Direttore Generale n. _____ adottata in data _____ il Fornitore è	
	risultato aggiudicatario dei sub lotti n° _____	
	della fornitura di cui sopra e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impe-	
	gnarsi a fornire i beni oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitu-	
	ra, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;	
	c) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di gara e	

	dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle	
	prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valu-	
	tazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;	
	d) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente	
	Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte inte-	
	grante e sostanziale;	
	e) che il Fornitore ha prestato la cauzione a garanzia dell'esecuzione della quota contrattuale	
	relativa all'ASL, sotto forma di fideiussione assicurativa rilasciata da < (SOCIETA' Agenzia	
	00000 di _____) – polizza N° 00000 del 00.00.2007 in scadenza alle ore 24 del	
	00.00.2000, per un importo di € 00.000,00 (_____/00)>; tale documento, unito alla	
	presente Convenzione sotto "A", ne costituisce parte integrante e sostanziale;	
	Tutto ciò premesso con la presente scrittura privata redatta in duplice originale oltre	
	all'esemplare per il registro, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate	
	<b>SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE</b>	
	<b>Articolo 1 Valore delle premesse e degli allegati</b>	
	1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella	
	restante parte del presente Atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte inte-	
	grante e sostanziale della Convenzione.	
	2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione l'elenco dei prodotti	
	aggiudicati al Fornitore, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica del Fornitore, la	
	documentazione di Gara.	
	<b>Articolo 2 Norme regolatrici e disciplina applicabile</b>	
	1 L'esecuzione della fornitura oggetto della presente Convenzione, è regolata in via gradata:	
	a) dalle clausole del presente Atto e dai suoi Allegati che costituiscono la manifestazione inte-	
	grale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni	

contrattuali;

b) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;

c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

#### Articolo 3 Oggetto

1. Con la Convenzione il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende contraenti:

a) a fornire i dispositivi medici aggiudicati al Fornitore di cui all'elenco allegato con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui al Disciplinare Tecnico, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura sino alla concorrenza dell'importo complessivo spendibile, pari a € \_\_\_\_\_ IVA esclusa;

b) ad effettuare il servizio di consegna direttamente al/i piano/i presso la Sedi delle Farmacie delle Unità ordinanti dei PP.OO. delle Aziende contraenti.

2. Le Aziende contraenti si riservano la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Azienda, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione, sia esaurito, l'importo massimo spendibile, di cui al precedente comma 1, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo fino a concorrenza di quanto previsto all'art. 27, comma 3, Decreto Ministeriale 28/10/1985.

#### Articolo 4 Durata e rinnovo

1. La presente Convenzione ha la durata di anni quattro, a decorrere dal \_\_\_\_\_ e fino al \_\_\_\_\_

2. Alla scadenza del \_\_\_\_\_, compatibilmente con le leggi in vigore, la presente Conven-

zione potrà essere rinnovato per un ulteriore periodo di mesi 12 (dodici) valutate le ragioni di convenienza ed interesse.

E' possibile estendere il termine di scadenza del contratto per un periodo massimo di mesi 6 (sei) alle medesime condizioni pattuite.

3. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.

#### Articolo 5 Ordinativi di Fornitura

La trasmissione degli Ordinativi di Fornitura deve essere effettuata dalle Aziende Contraenti, presso i seguenti recapiti del Fornitore: \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_, telefono n. \_\_\_\_\_ ovvero mediante fax al numero dedicato \_\_\_\_\_.

#### Articolo 6 Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura.

3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle specifiche indicate nel Disciplinare Tecnico di cui alle premesse e all'Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.

Articolo 7 Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione a:

a) fornire i beni oggetto della Convenzione, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel contratto e negli Atti di gara;

b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all'Azienda di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;

2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la prestazione delle forniture oggetto della Convenzione in tutti i luoghi che verranno indicati negli Ordinativi di Fornitura stessi emessi dalle Aziende contraenti.

Articolo 8 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula della presente Convenzione alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 9 Modalità e termini di esecuzione della fornitura

1. Per l'esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di Fornitura delle Aziende contraenti, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto degli stessi con le modalità di

seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicati.

2. La consegna di ciascun bene e ed eventuali relativi dispositivi accessori si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di trasporto, imballaggio, facchinaggio, rimozione e asporto dei pallet.

3. Il Fornitore è obbligato a dare esecuzione a Ordinativi di Fornitura di importo complessivo maggiore o uguale a Euro 200,00 (duecento/00) IVA esclusa. Resta pertanto facoltà del Fornitore dare seguito a Ordinativi di importo inferiore a quello sopra indicato.

4. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna Ordinativo di Fornitura deve avvenire in un'unica consegna, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e l'Azienda contraente.

5. Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare: numero di riferimento dell'Ordinativo di Fornitura, data, luogo di consegna, elenco dettagliato della merce consegnata, numero del lotto di produzione e data di scadenza dei singoli prodotti.

6. Il Fornitore deve effettuare la consegna, in porto franco, dei beni oggetto della Convenzione entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo "Penali".

7. In casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nell'Ordinativo di Fornitura ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio delle Aziende Contraenti, il Fornitore deve effettuare la consegna entro 3/4 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della Richiesta medesima, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo "Penali".

8. Nel caso in cui il Fornitore non proceda alla consegna della merce entro i suddetti termini, l'Azienda contraente procede direttamente all'acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo alla Ditta aggiudicataria, oltre



	alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al successivo articolo	
	“Penali”.	
	9. Il personale delle Aziende contraenti, all’atto di ogni consegna, può verificare la conformità	
	dei prodotti consegnati.	
	10. La firma all’atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza del materiale	
	inviato rispetto a quello richiesto. La quantità può essere accertata dall’Azienda contraente in	
	un secondo momento e deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore. Even-	
	tuali eccedenze non autorizzate non vengono riconosciute e di conseguenza vengono restituite	
	al Fornitore.	
	11. L’accettazione della merce non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbli-	
	gazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all’atto della con-	
	segna, né lo esime dall’obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere	
	all’atto dell’utilizzazione della merce consegnata.	
	12. In caso di mancata rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi prescritti dal Capi-	
	tolato, la merce viene restituita al Fornitore che è tenuto a ritirarla a sue spese e a sostituirla	
	entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della segnalazione. La merce non accettata resta a dispo-	
	sizione del Fornitore che dovrà ritirarla a sua spesa. E’ a carico del Fornitore ogni danno relati-	
	vo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 15 giorni dalla comu-	
	nicazione potrà essere inviata al fornitore addebitando ogni spesa sostenuta.	
	13. La comunicazione della contestazione interrompe i termini di pagamento della sola merce	
	in contestazione, fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle carat-	
	teristiche della tipologia e quantità richieste dall’Azienda contraente.	
	14. Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce	
	contestata, l’Azienda procede direttamente all’acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e	
	qualità della merce, addebitando l’eventuale differenza di prezzo alla Ditta aggiudicataria, oltre	

alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al successivo articolo

“Penali”.

#### Articolo 10 Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalle Aziende Contraenti in forza degli Ordinativi di Fornitura sono calcolati sulla base dei prezzi unitari netti riferiti all’offerta.

2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture prestate a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Aziende contraenti.

3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi impreveduto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

#### Articolo 11 Adeguamento dei prezzi

1. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito alla pubblicazione degli indici pubblicati dall’ISTAT applicabili annualmente e comunque dopo 12 mesi dalla stipula della Convenzione.

#### Articolo 12 Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dall’Azienda contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia,

	modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente	
	Atto.	
	2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione e al singolo Ordinativo di Fornitura e deve essere intestata e spedita all'Azienda contraente.	
	3. I pagamenti vengono effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002. In accordo con il Fornitore, è configurabile una dilazione a 60 gg., giuste leggi n. 833/78 e L.R. n. 3/2003.	
	4. La fattura può essere emessa dal fornitore solo successivamente alla fornitura, una volta accertata la conformità della fornitura alle previsioni contrattuali. L'accertamento che precede deve essere eseguito entro trenta giorni dal ricevimento della fornitura. Analogo accordo concerne l'eventuale corresponsione di interessi moratori al saggio legale. I termini di cui sopra decorrono dalla data di ricevimento fattura da parte delle Aziende contraenti.	
	5. Si intendono ricevute il 15 del mese, tutte le fatture registrate tra il 1° e il 15° giorno del mese stesso. Il 30 del mese, tutte le fatture registrate tra il 16° e l'ultimo giorno del mese stesso.	
	6. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, la Convenzione si può risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r dall'Azienda contraente.	
	Articolo 13 Penali	
	1. Dopo il favorevole collaudo delle apparecchiature, per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Azienda Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti, l'Azienda contraente applica al Fornitore una penale pari al 4% (quattro) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento fatto salvo il risarcimento del maggior danno.	
	Applica una penalità nella misura del 2% per le forniture non eseguite o non idonee;	

	2. In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata.	
	3. Per cumulo di infrazioni (minimo tre) nel corso di un anno, o in caso di violazioni di particolari gravità, l'Azienda potrà procedere alla risoluzione della convenzione.	
	4 L'unica formalità preliminare per l'applicazione delle penalità sopraindicate è la contestazione degli addebiti. Alla contestazione dell'inadempienza il Fornitore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della lettera di addebito.	
	5. L'Azienda contraente procede al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal Fornitore.	
	Articolo 14 Cauzione definitiva	
	1. Con la stipula del contratto ed a garanzia degli obblighi assunti, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva, a garanzia dell'esecuzione della quota contrattuale relativa all'ASL Cagliari, di importo pari a € 00.000,00 rilasciata da <SOCIETA' (Agenzia 00000 di _____) – polizza N° 000000000 del 00.00.2000 in scadenza alle ore 24 del 00.00.2000;	
	2. Tale cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione di fornitura;	
	3. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dall'Azienda.	
	4. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l'Azienda contraente ha facoltà di dichiarare risolto la Convenzione.	
	Articolo 15 Risoluzione	
	1. Le Aziende contraenti può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, la Convenzione nei seguenti casi:	
	a) in caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico nonché nella Convenzione e nei suoi Allegati;	

	b) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore	
	nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;	
	c) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre)	
	documenti di contestazione ufficiale;	
	d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui	
	all'articolo "Cauzione definitiva" ;	
	e) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prose-	
	cuzione in tutto o in parte;	
	f) mancata rispondenza tra i beni e i beni offerti in sede di gara.	
	3. In tutti i predetti casi di risoluzione l'Azienda ha diritto di ritenere definitivamente la cauzio-	
	ne definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente,	
	nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.	
	Articolo 16 Foro competente	
	1. La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risolu-	
	zione della presente Convenzione e dai singoli ordinativi di fornitura, nonché in ogni caso e	
	comunque relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Azienda contraente è inderogabilmente devo-	
	luta al Foro di Cagliari.	
	2. Qualora la controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione dei singoli ordinativi di forn-	
	itura, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell'esecuzio-	
	ne degli stessi; in caso di inadempimento a tale obbligo si applica quanto previsto all'articolo	
	"Risoluzione".	
	Articolo 17 Trattamento dei dati, consenso al trattamento	
	Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati	
	personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi recipro-	
	camente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.	

196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Il Fornitore ha la facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, salvo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di obbligo di conservazione della documentazione commerciale.

#### Articolo 18 Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulato nella forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'Azienda.

2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico all'Azienda per legge.

3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Selargius, li \_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_

L'ASL CAGLIARI

\_\_\_\_\_

IL FORNITORE

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto Sig. \_\_\_\_\_, quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di ap-

provare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 2 Norme regola-  
trici e disciplina applicabile, Articolo 3 Oggetto, Articolo 4 Durata e rinnovo, Articolo 5 Ordi-  
nativi di Fornitura, Articolo 6 Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità, Artico-  
lo 7 Obbligazioni specifiche del Fornitore, Articolo 8 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro,  
Articolo 9 Modalità e termini di esecuzione della fornitura, Articolo 10 Corrispettivi, Articolo  
11 Adeguamento dei prezzi, Articolo 12 Fatturazione e pagamenti, Articolo 13 Penali, Articolo  
14 Cauzione definitiva, Articolo 15 Risoluzione, Articolo Articolo 16 Foro competente, Artico-  
lo 17 Trattamento dei dati, consenso al trattamento, Articolo 18 Oneri fiscali e spese contrattua-  
li

Cagliari, \_\_\_\_\_

**IL FORNITORE**

\_\_\_\_\_

Certifico io sottoscritto \_\_\_\_\_, Ufficiale Rogante, che i signori:

- Dott. Benedetto Barranu, nato a Baunei (NU) il 16.01.1949 nella sua qualità di Direttore Generale

Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il 00.00.1900, nella sua qualità di \_\_\_\_\_ del fornitore

hanno, alla mia presenza e vista, sottoscritto il presente atto e firmato i fogli intermedi che precedono, facendomi espressa richiesta che il detto documento venga conservato in raccolta tra i miei.-----

Selargius, li